



## CITTA' DI TORINO

### DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

ATTO N. DD 3501

Torino, 29/07/2022

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** SITO ARRIVORE – COLLETTORE MEDIANO SMAT (IDROPOLITANA DI TORINO), STR. ARRIVORE ANGOLO VIA BOTTICELLI, PRESSI PARCO ARRIVORE. PROCEDIMENTO EX ART. 242-TER DEL D.LGS.152/2006: PRESA D'ATTO DEL PIANO DI INDAGINI PRELIMINARI, DELLE CONDIZIONI DI CUI AL COMMA 1, DELLE MISURE DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA E DELLE DESTINAZIONI D'USO.

**Vista** la comunicazione di potenziale contaminazione ambientale ai sensi dell'art. 245 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. trasmessa da SMAT s.p.a. (di seguito SMAT) con nota prot. 29728 del 3/5/2022 (ns. prot. 3854 del 4/5/2022).

**Tenuto conto** che nella sopra citata lettera è indicato che la situazione di potenziale contaminazione è stata riscontrata durante le attività di scavo propedeutiche alla realizzazione dell'opera in oggetto, a seguito di alcune indagini di approfondimento e caratterizzazione dei terreni svolte dopo che è emersa la pre-esistenza di materiale antropico di varia natura nel sottosuolo.

**Vista** la nota trasmessa da SMAT con nota prot. 36492 del 31/5/2022 (ns. prot. 4828 dell'1/6/2022) con cui ha integrato la suddetta comunicazione ed ha inviato il piano di indagini preliminari ai sensi del comma 1 dell'art. 242 ter del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. richiedendo l'assenso da parte di ARPA Piemonte.

**Tenuto conto** di quanto evidenziato da parte di SMAT in merito alla destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici vigenti in relazione alla tipologia delle opere da eseguire e quindi quale possibile riferimento da adottare ai fini della bonifica circa i limiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. 152/2006.

**Considerato** che, a seguito del rinvenimento di alcuni frammenti di cemento amianto frammiti al terreno, SMAT nella medesima nota ha indicato le misure di sicurezza d'emergenza mediante capping superficiale che intende adottare per l'area interessata predisponendo apposita notifica presso l'ASL competente ai sensi dell'art.250 del d.lgs. 81/2008.



**Vista** la nota prot. 41982 del 22/6/2022 (ns. prot. 5635 del 27/6/2022) con cui SMAT ha comunicato agli Enti l'avvio dell'attività di confinamento dell'area con presenza di materiale contenente amianto.

**Considerato** che il collettore in oggetto costituisce un'opera lineare strategica per l'efficientamento della rete fognaria intercomunale pubblica esistente, il cui progetto per la realizzazione è stato approvato dall'Autorità d'Ambito Torinese 3 con determinazione del Direttore Generale n.134 del 15/6/2021 a seguito della relativa conferenza dei servizi.

**Considerato** che con nota del 6/6/2022, il Settore Servizi Ambientali della Regione Piemonte (ns. prot. 5174 del 13/6/2022) ha chiarito che l'assetto delle competenze previste dal combinato disposto della L.R. 42/2000 e dell'art. 43 della L. 9/2007 è da intendersi valido anche per gli interventi di cui all'art. 242 ter "Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica" e che pertanto l'autorità competente di cui al comma 2 è l'Amministrazione comunale, o l'Amministrazione provinciale qualora il sito ricada nel territorio di più comuni.

**Tenuto conto** che il sito in oggetto ricade interamente all'interno dei confini amministrativi comunali in un'area destinata a parco urbano ed è di proprietà della Città di Torino.

**Considerato** che con nota prot. n. 5826 del 15/6/2022 la Divisione Qualità Ambiente ha richiesto a Città Metropolitana di Torino ed Arpa Piemonte di esprimere il proprio parere, entro il termine di 30 giorni, circa il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 242 ter del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ai fini della realizzabilità degli interventi previsti, demandando al termine dei lavori di realizzazione dell'idropolitana la gestione del procedimento di bonifica da parte della Città di Torino, in qualità di proprietaria dell'area non responsabile della contaminazione.

**Considerato** che con la medesima nota è stato richiesto alla Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito di indicare l'effettiva destinazione d'uso delle aree coinvolte ai fini della bonifica circa i limiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. 152/2006, in particolare per le aree 1 e 2 individuate nella figura 2 del documento trasmesso da SMAT con nota ns. prot. 4828 dell'1/6/2022. **(Allegato 1)**

**Visto** il contributo tecnico di Arpa Piemonte pervenuto con nota prot. n.60750 del 4/7/2022 (ns. prot. n. 5921 del 4/7/2022) ed anticipato via email a SMAT in data 5/7/2022, con il quale Arpa ritiene che, alla luce della situazione ambientale al momento nota, l'intervento proposto per la realizzazione dell'idropolitana non pregiudica né interferisce con l'esecuzione ed il completamento della successiva bonifica dell'area, riservandosi comunque di rivalutare quanto espresso a seguito dell'esecuzione delle indagini preliminari proposte. **(Allegato 2)**

**Considerato** che nel medesimo contributo Arpa Piemonte ha espresso alcune valutazioni in merito alle misure di messa in sicurezza d'emergenza previste da SMAT, alle modalità di utilizzo futuro di alcune aree nonché alle modalità di esecuzione delle indagini preliminari proposte da SMAT con nota ns. prot. 4828 dell'1/6/2022.

**Visto** il parere della Città Metropolitana di Torino prot. n. 90553/TA1/GLS del 7/7/2022 (ns. prot. n.6144 del 10/7/2022) con il quale, alla luce delle conoscenze al momento disponibili, non si rilevano incompatibilità tra le opere previste da SMAT e l'esecuzione e completamento degli interventi di bonifica ad oggi ipotizzabili, evidenziando però l'opportunità di effettuare una caratterizzazione merceologica dei rifiuti rinvenuti e demandando una valutazione definitiva della compatibilità a seguito dell'acquisizione degli esiti analitici delle indagini preliminari previste nel



piano presentato da SMAT con nota ns. prot. 4828 dell'1/6/2022 e della conferma del relativo modello concettuale definitivo. **(Allegato 3)**

**Tenuto conto** che i risultati di tali indagini preliminari consentirebbero altresì di definire con maggior precisione gli eventuali interventi di bonifica e/o messa in sicurezza che potrebbero esser adottati in futuro al termine dei lavori.

**Visto** il parere della Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito prot. n. 1810 del 12/7/2022 (ns. prot. n.6336 del 16/7/2022) con il quale si precisa che, alla luce del comma 65 ter dell'art. 8 delle N.U.E.A. del P.R.G., le aree 1 e 2 individuate nella figura 2 del documento trasmesso da SMAT con nota ns. prot. 4828 dell'1/6/2022 assumono la destinazione specifica a impianto tecnologico, ritenendo pertanto ammissibile l'applicabilità dei limiti di cui alla colonna B della tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del d.lgs. 152/2006 ai fini delle opere di bonifica. **(Allegato 4)**

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del d.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

#### DETERMINA

**1. di prendere atto** del parere favorevole con prescrizioni espresso da Arpa Piemonte, ai sensi del comma 4 lett. a) dell'art. 242 ter del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii., in merito al piano di indagini preliminari presentato da SMAT con nota ns. prot. 4828 dell'1/6/2022 riguardante il sito denominato 'Arrivore – Collettore mediano SMAT (idropolitana di Torino)', localizzato in Torino, str. Arrivore angolo via Botticelli;

**2. di prendere atto** della valutazione preliminare favorevole da parte di Arpa Piemonte e Città Metropolitana di Torino, con prescrizioni ed alla luce delle conoscenze al momento disponibili, circa la verifica che gli interventi previsti da SMAT siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto d.lgs.81/2008, ai sensi del comma 1 dell'art. 242 ter del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

**3. di richiedere** a SMAT il rispetto delle seguenti richieste/prescrizioni contenute nei pareri pervenuti di Arpa Piemonte con nota ns. prot. n. 5921 del 4/7/2022 e di Città Metropolitana di Torino ns. prot. n.6144 del 10/7/2022, allegati al presente provvedimento:



a) nell'area in cui sono stati rinvenuti frammenti di cemento amianto, le misure di messa in sicurezza di emergenza previste dovranno essere integrate disponendo apposite strisce segnaletiche riportanti la lettera 'A' al di sopra del pacchetto "telo in TNT+rete di allerta" previsto e le stesse misure dovranno costituire vincolo urbanistico per l'area in oggetto;

b) il set analitico dei campioni prelevati dovrà essere integrato con la ricerca degli idrocarburi C<12, dei composti organici alogenati e dei composti organici aromatici;

c) i campioni destinati all'analisi dei composti volatili dovranno essere costituiti con un'aliquota dedicata, senza miscelare né setacciare il materiale, da prelevare immediatamente dopo l'apertura dello scavo;

d) tutti i campioni dovranno essere analizzati, ad esclusione dei campioni di terreno naturale sottostanti il primo metro naturale non contaminato. L'analisi di tali campioni potrà essere rimandata all'esito dei campioni sovrastanti, se adeguatamente stabilizzati e conservati;

e) il valore di fondo naturale per cromo totale, nichel e cobalto a cui far riferimento per confrontare i superamenti delle CSC dovrà essere valutato secondo le indicazioni espresse da Arpa Piemonte nel proprio parere;

f) le imprese che effettueranno i lavori di scavo e movimentazione materiali dovranno essere iscritte sia alle categorie 9 e 10 dell'Albo Gestori Ambientali;

g) i materiali movimentati dalle trincee esplorative dovranno essere, cautelativamente, inumiditi al fine di evitare la dispersione delle polveri, potenzialmente contenenti amianto;

h) dovrà essere fatta una caratterizzazione merceologica degli eventuali rifiuti e degli elementi antropici rinvenuti nel sottosuolo.

**4. di rimandare** a dopo l'esecuzione delle indagini preliminari ed acquisizione dei relativi esiti analitici la verifica definitiva di cui al precedente punto 2 del dispositivo;

**5. di prendere atto** che, a seguito del parere espresso da parte della Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito con nota ns. prot. n.6336 del 16/7/2022, le aree 1 e 2 individuate nella figura 2 del documento trasmesso da SMAT con nota ns. prot. 4828 dell'1/6/2022 assumono la destinazione specifica ad impianto tecnologico e pertanto è ammissibile l'applicabilità dei limiti di cui alla colonna B della tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.i. ai fini delle opere di bonifica. L'applicabilità di tali limiti tabellari comporta l'esclusione di tali aree dall'utilizzo ricreativo inizialmente previsto;

**6. di richiedere** l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto per le opere in progetto e redatto ai sensi del d.lgs.81/2008 a seguito di quanto emerso dalle indagini finora svolte e dai pareri e contributi pervenuti dagli Enti e sopra citati;

**7. di trasmettere** agli Enti relazione riassuntiva contenente l'esito di tutte le indagini ambientali svolte e previste;

**8. di prendere atto** dei valori di contaminazione finora riscontrati nell'area in oggetto e **di rimandare** a dopo il termine dei lavori di realizzazione dell'idropolitana la gestione del procedimento di bonifica da parte della Città di Torino in qualità di proprietario dell'area non



responsabile della contaminazione;

**9. di prendere atto** della gestione e delle misure di sicurezza di emergenza previste per i terreni contenenti frammenti di cemento amianto ed oggetto di apposita notifica da parte di SMAT presso l'ASL competente ai sensi dell'art.250 del d.lgs. 81/2008;

**10. di trasmettere** la presente determinazione a SMAT s.p.a. e, per quanto di competenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – SISP – Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana, ASL Città di Torino – SPRESAL, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito, Divisione Verde e Parchi, Divisione Amministrativa Patrimonio, Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica;

**11. di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

**12. di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

**13. di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Allegati:

1. Planimetria SMAT con aree di intervento, stralcio prot. 36492 del 31/5/2022 (ns. prot. 4828 dell'1/6/2022);
2. parere di ARPA Piemonte, prot. n.60750 del 4/7/2022 (ns. prot. n. 5921 del 4/7/2022);
3. parere di Città Metropolitana di Torino, prot. n. 90553/TA1/GLS del 7/7/2022 (ns. prot. n.6144 del 10/7/2022);
4. parere Divisione Urbanistica e Qualità del territorio di Torino prot. n. 1810 del 12/7/2022 (ns. prot. n.6336 del 16/7/2022).

IL DIRIGENTE  
Firmato digitalmente  
Gaetano Noe'